



Ordinanza municipale Concernente la sicurezza del traffico

Il Municipio di Stabio

richiamati gli articoli:

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 48 del Regolamento comunale;
- le Norme di attuazione del Piano regolatore;
- gli articoli 49, 50 e 51 della Legge sulle strade;
- le Norme VSS

ordina:.

Art. 1.

A tutti gli interessati le cui proprietà confinano con strade comunali, cantonali, posteggi e sentieri pubblici o aperti al pubblico, di voler provvedere alla potatura delle siepi, piante ed arbusti sporgenti sull'area pubblica.

Art. 2.

A mantenere il taglio delle siepi ad un'altezza massima di ml. 1.80 dal livello del campo stradale e dei rami delle piante a ml. 4.00 dal confine con l'area pubblica.

Nei luoghi di scarsa visuale, in particolare nelle curve, agli incroci stradali, l'altezza massima delle siepi non deve superare ml. 1.00 dal piano stradale.

Art. 3.

I lavori dovranno essere eseguiti al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno.

Trascorso tale termine le operazioni di potatura saranno eseguite dal personale dell'Ufficio tecnico a spese dei proprietari e senza responsabilità del Comune.

Art. 4.

È riservata la facoltà per il Municipio di applicare ai trasgressori le penalità previste dal Regolamento comunale.

Art. 5.

Contro le disposizioni di questa Ordinanza è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Pubblicata dal 27 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Avv. Davide Socchi

Il Segretario

Agostino Bernardi